



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 3° CIRCOLO - DE AMICIS

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 1° grado.

Via F. Zoda, 6 - VIBO VALENTIA Tel. 0963 42121 - Fax 0963 471989

e-mail [vvic82800c@istruzione.it](mailto:vvic82800c@istruzione.it) - pec [vvic82800c@pec.istruzione.it](mailto:vvic82800c@pec.istruzione.it) Sito [www.icdeamicisvibo.edu.it](http://www.icdeamicisvibo.edu.it)

## Comunicazione n. 27

Prot. 3710/IV.8

Vibo Valentia 30 novembre 2021

Preg.mi

- Docenti, DSGA ed Ata (titolari e/o supplenti)
  - Assistenti educativi
  - Albo on line e sito web

Oggetto: **DECRETO LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 – OBBLIGO VACCINALE**

Gent.mi;

ritengo opportuno richiamare le SS. LL. allo scrupoloso ed indifferibile rispetto delle disposizioni impartite dal decreto in oggetto sulle misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 che è già entrato in vigore.

Il decreto istituisce l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 dal 15 dicembre 2021 al personale scolastico, fatta eccezione per i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione.

Il decreto recita che ***“nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione (...), l'interessato deve produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'esenzione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.***

Precisa inoltre che, in caso di inosservanza dell'obbligo, **“l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa.**

**Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.**

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

*Facciamoci tutti sto' vaccino e smettiamola con inammissibili paure e ...stregonerie varie!*  
Consuetà immutata stima

  
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Alberto F. CAPRIA  
